

Documenti di legittimazione- rendimenti – contestazione – regime fiscale – effetti (cod.civ., artt. 1339 e 1374; d.m.13 giugno 1986; d.l.19 settembre 1986, n. 556; d.lgs. 1 aprile 1996, n. 239).

***L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. Peraltro, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente. (MDC)***

#### FATTO

Il ricorrente espone di essere contitolare di tre buoni fruttiferi postali, collocati nel periodo tra il 5.3.1988 e l'8.4.1989; lamenta che l'intermediario avrebbe corrisposto dei rendimenti inferiore e non conformi alle condizioni economiche apposte sul lato retro dei titoli in contestazione.

Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente ha adito l'Arbitro, al quale ha chiesto la condanna dell'intermediario a corrispondere gli ulteriori interessi, quantificati nell'importo complessivo di euro 12.373,90.

Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario convenuto ha contestato la richiesta di parte istante, rilevando, a tal riguardo, l'irricevibilità del ricorso, stante: 1) l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che il ricorso ha ad oggetto comportamenti antecedenti al 1° gennaio 2009, quindi, al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro, secondo le Disposizioni della Banca d'Italia; 2) l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, sul presupposto che i titoli oggetto del ricorso sono prodotti finanziari di raccolta del risparmio, effettuata dall'intermediario per conto di Cassa Depositi e Prestiti, con modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale, in relazione a cui non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I tub; con la conseguenza che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell'ambito di applicazione dell'ABF. Nel merito, l'intermediario ha rilevato che: *i*) i buoni fruttiferi appartengono alla serie ordinaria contraddistinta dalla lettera "Q", collocata nel periodo compreso fra il 1°.7.1986 ed il 31.10.1995, istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986; *ii*) di aver regolarmente utilizzato il modulo cartaceo della serie "Q" nel periodo in cui erano in collocamento i buoni della serie "Q" e che nessun errore sarebbe stato commesso in fase di emissione; *iii*) i buoni sarebbero stati sottoscritti sul modulo cartaceo appositamente fornito dallo Stato per la serie "Q" di effettiva appartenenza, senza la necessità di alcun timbro correttivo, i cui saggi di interesse sono stati stabiliti dal Decreto Ministeriale del 13.6.1986; *iv*) in particolare, il Decreto Ministeriale citato ha stabilito l'applicazione dei seguenti rendimenti (in regime di capitalizzazione annua composta): 8,00% dal 1° al 5° anno, 9,00% dal 6° al 10° anno, 10,50% dal 11° al 15° anno, 12,00% dal 16° al 20° anno.

Dal 21° fino al compimento del 30° anno dall'emissione, poi, il BFP usufruisce di un interesse del 12,00% in regime di capitalizzazione semplice al netto della ritenuta del 12,50% sugli interessi; v) il provvedimento istitutivo dei Buoni Fruttiferi Postali ha stabilito che "...la misura dell'interesse che sarà corrisposto e le eventuali variazioni nella misura stessa saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno..."; vi) le differenze riscontrate dal ricorrente sono riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo i provvedimenti normativi che si sono succeduti nel tempo.

L'intermediario ha chiesto quindi il rigetto del ricorso, attesa la piena osservanza della normativa di riferimento, dovendosi considerare il buono appartenente alla serie "Q", a tutti gli effetti.

Con le proprie repliche il ricorrente ha contestato la ricostruzione dell'intermediario e le eccezioni preliminari sollevate ed ha insistito nell'accoglimento delle proprie richieste.

## DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro attiene all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di tre buoni fruttiferi postali, appartenenti alla serie "Q" ed emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.6.1986.

In relazione a tali titoli, il ricorrente ha lamentato che l'intermediario avrebbe corrisposto un importo inferiore a quanto effettivamente spettante in virtù dei tassi di interesse stampati sul lato retro dei buoni sottoscritti ed ha chiesto, per l'effetto, la condanna del convenuto al pagamento degli ulteriori interessi non corrisposti al momento del rimborso, quantificati in complessivi euro 12.373,90.

Preliminarmente, dovranno essere respinte le eccezioni sollevate dall'intermediario e relative alla dedotta incompetenza *ratione temporis* e per materia di questo Arbitro. Ed invero, quanto all'eccezione di incompetenza temporale, il relativo rilievo deve ritenersi infondato, secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro, atteso che, ai fini della contestazione relativa ai rendimenti dei buoni fruttiferi, occorre far riferimento non tanto alla fase di formazione del consenso ed agli eventuali vizi genetici dei titoli, bensì all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui contratti, nonché ai diritti del cliente che ne derivano in termini di rendimenti maturati (cfr., *ex multis*, ABF Coll., Bologna, n. 7097/2020, Coll. Milano, n. 478/2014, nonché, in particolare, Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020).

Analogamente, va respinta l'eccezione di incompetenza per materia, in conformità del consolidato indirizzo dell'Arbitro, secondo cui le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella propria competenza, poiché riconducibili alle attività di «bancoposta» ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144. E difatti, se è pur vero che l'art. 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce prodotti finanziari "*gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; e che non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari*"; e che tale norma precisa al comma successivo che "*per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]*"; è altresì vero che, raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3)" si nega ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari" e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incredibili e dunque non destinati alla

negoziatore sui mercati (elemento confermato dallo stesso d.m. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”, così, Coll. Coord., n. 5673/2013). Chiarito quanto precede, dalla documentazione depositata in atti si riscontra che il ricorrente ha prodotto la copia fronte retro dei buoni contestati, da cui emerge che i titoli risultano emessi su moduli cartacei appartenenti alla serie “Q”, in virtù del d.m. 13.6.1986, privi di qualsivoglia correzione o sovrapposizione di timbri in ordine alle condizioni economiche applicabili; talchè nessun errore risulta essere stato commesso in fase di emissione.

Ed invero, al momento della liquidazione, il valore di rimborso è stato calcolato dall'intermediario sulla base delle tabelle riportate sul modulo cartaceo del buono ed alla relativa serie di appartenenza, in assenza di timbri correttivi.

Appare quindi fondata l'eccezione dell'intermediario resistente secondo cui le differenze riscontrate dall'istante in ordine all'importo liquidato vanno ricondotte esclusivamente al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva ai rendimenti relativi ai buoni fruttiferi sottoscritti.

E difatti, detto regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo e concorre ad individuare il *quantum* della prestazione, anche alla luce della previsione, presente sui titoli in esame, per cui *“l'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge”*, peraltro presente, talvolta con formulazione diversa (*“l'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione”*) sui buoni appartenenti anche ad altre serie.

Ciò che appare confermato dal richiamo, in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374 c.c.) non solo del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 (secondo il quale gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21.9.1986 al 31.12.1996, ovvero appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”, per i primi venti anni di vita del titolo vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale) e della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58/2000 (che ha confermato per i buoni emessi fino al 30.6.1997 che la capitalizzazione degli interessi avviene annualmente al netto della ritenuta erariale); ma viene confermato anche (e soprattutto) dal richiamo al D.L. 19.9.1986 n. 556 che ha assoggettato alla ritenuta fiscale del 12,50% gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997. Il d.lgs. 1.4.1996 n. 239 ha poi introdotto, a partire dall' 1.1.1997, l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%. In considerazione di quanto precede, al fine di accertare il diritto di parte istante, occorre far riferimento al principio di diritto espresso dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/2020 – alla quale questo Arbitro si conforma - secondo cui, in ordine alla corretta modalità di calcolo dei rendimenti dei buoni della serie Q e richiamando anche le disposizioni normative in materia fiscale citate dall'intermediario, *“...può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente”*. Ne discende che *“nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo*

*dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”; e che “l’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.*

Tenuto conto dunque che l'emissione dei titoli in esame, appartenenti tutti alla serie “Q”, è correttamente avvenuta senza alcun errore di emissione emergente dallo stesso ed attesa l'applicazione del regime fiscale da parte dell'intermediario, in conformità della disciplina sopra richiamata, andrà applicato il citato principio espresso dall'Arbitro con la decisione n. 6142/2020, con conseguente rigetto del ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**